



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH)

Luogo e data: Castano Primo, 04/08/2026

In riferimento al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (di seguito "Regolamento REACH"), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e successive modifiche e integrazioni, Siderticino S.r.l. - in qualità di **fornitore di articoli** ai sensi dell'art. 3, punto 33) del Regolamento e, limitatamente agli articoli acquistati da Paesi terzi, di **importatore di articoli** ai sensi dell'art. 3, punto 11),

DICHIARA QUANTO SEGUE

1. Natura dei prodotti (articoli).

I prodotti siderurgici commercializzati (barre, tondi e semilavorati in acciai speciali, forniti anche tagliati a misura) rientrano nella definizione di "articolo" di cui all'art. 3, punto 3) del Regolamento REACH. Conformemente all'interpretazione delle linee guida dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sui requisiti relativi alle sostanze presenti negli articoli, condivisa da EUROFER (Associazione europea dei produttori di acciaio), i prodotti siderurgici appartengono alla categoria degli "articoli che non rilasciano intenzionalmente sostanze" e, come tali, non sono soggetti all'obbligo di registrazione previsto dall'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento.

2. Scheda di dati di sicurezza

Trattandosi di articoli e non di sostanze o miscele, i prodotti forniti non sono soggetti all'obbligo di scheda di dati di sicurezza di cui all'art. 31 del Regolamento REACH, non ricorrendone i presupposti.

3. Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) - art. 33

Con riferimento all'obbligo di comunicazione delle informazioni sulle sostanze contenute negli articoli di cui all'art. 33 del Regolamento REACH, e sulla base delle informazioni ricevute dai propri fornitori e delle risultanze dei certificati di controllo (EN 10204) relativi a ciascun lotto, Siderticino S.r.l. dichiara che:

- a) la generalità dei prodotti commercializzati **non contiene** sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione (Candidate List, art. 59 del Regolamento) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso (p/p) del singolo articolo;
- b) fanno **eccezione** i prodotti la cui denominazione o codice articolo riporta la sigla "**Pb**" (acciai a lavorabilità migliorata, con aggiunta intenzionale di piombo): tali prodotti contengono **piombo** (Pb - CAS 7439-92-1; CE 231-100-4), sostanza inclusa nella Candidate List dal 27 giugno 2018 in quanto tossica per la riproduzione, in concentrazione che può superare lo 0,1% p/p (indicativamente compresa tra 0,15% e 0,35% p/p, secondo il grado e la norma di prodotto applicabile). Per tali articoli, ai sensi dell'art. 33, si comunica quale informazione la denominazione della sostanza (piombo); il metallo è stabilmente legato nella matrice dell'acciaio e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, non ne è previsto il rilascio, potendo l'esposizione derivare unicamente da lavorazioni che generino polveri, fumi o particolato, per le quali si rimanda alle misure di prevenzione sul luogo di lavoro. I dati analitici di composizione, vincolanti, sono riportati nel certificato di collaudo del relativo lotto.



SIDERTICINO

ACCIAI SPECIALI

4. Articoli importati da Paesi terzi

Gli articoli acquistati da Siderticino S.r.l. al di fuori dell'Unione europea/SEE **non comprendono** prodotti con aggiunta intenzionale di piombo e non contengono sostanze SVHC della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% p/p. Non ricorrono pertanto, allo stato, i presupposti dell'obbligo di notifica all'ECHA di cui all'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (presenza di una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p in quantità complessivamente superiori a una tonnellata per anno).

5. Restrizioni - art. 67 e Allegato XVII

I prodotti commercializzati non contengono sostanze soggette a restrizione ai sensi dell'art. 67 e dell'Allegato XVII del Regolamento REACH in condizioni difformi dalle relative restrizioni.

6. Autorizzazione - Allegato XIV

I prodotti commercializzati non contengono sostanze incluse nell'Allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) in misura tale da richiedere autorizzazione per gli usi previsti.

7. Aggiornamento

L'elenco delle sostanze candidate è soggetto ad aggiornamenti periodici da parte dell'ECHA. Siderticino S.r.l. monitora l'evoluzione del Regolamento REACH e della relativa Candidate List e si impegna a comunicare tempestivamente ai propri clienti ogni variazione rilevante. In assenza di nuova dichiarazione, si intende confermata la validità di quanto qui riportato.

La presente dichiarazione è resa sulla base delle informazioni disponibili e delle evidenze documentali fornite dai produttori e fornitori a monte della catena di approvvigionamento. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Siderticino S.r.l.

Il legale rappresentante

Francesco Caldarelli